

## **TI\_GERICHTE 35.2016.89 vom 13. Februar 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-02-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2016.89](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2016.89)

FR: TI\_GERICHTE 35.2016.89 du 13 février 2017

IT: TI\_GERICHTE 35.2016.89 del 13 febbraio 2017

### **Erwägungen**

#### **E. 35**

consid. 4b). 2.9. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l'insieme della documentazione medica agli atti (in particolare, doc. 203, 225, 229, 233, 243, 249, 251, 259, 274 e 281), questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. med. \_\_\_\_\_, specialista nella materia che qui ci occupa e che vanta un'ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.8) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (in particolare, all'esperimento di una perizia medica, così come postulato dal rappresentante del ricorrente nel gravame e nello scritto del 7 ottobre 2016: cfr. doc. I e IV). Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. Il rapporto del 21 settembre 2016 del PD dr. med. \_\_\_\_\_, Teamleiter STV. Handchirurgie, presso la Clinica \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (allegato I al doc. IV), non è atto a sollevare dubbi circa la fedefacenza della valutazione chiara, esauriente con argomentazioni diffuse e motivate, sviluppata il 28 aprile 2016 dal dr. med. \_\_\_\_\_, medico \_\_\_\_\_ e specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 290) avvalorata dai referti agli atti allestiti dal medesimo specialista \_\_\_\_\_ (in particolare, doc. 274 e 281). Le considerazioni espresse dallo specialista di \_\_\_\_\_ nel proprio referto del 21 settembre 2016 (allegato I al doc. IV) non appaiono quindi suscettibili di sminuire il valore probatorio attribuito al parere del dr. med. \_\_\_\_\_. Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dallo specialista dell'CO 1 risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori. Ad esempio, in una pronuncia inedita del 12 novembre 1996, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante. In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza. Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.

347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano). In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "... limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.). Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un'importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un'artrosi dell'articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica). Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un'assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l'amputazione del pollice, dell'indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell'anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l'Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico. In una sentenza 8C\_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante. Ad un'analoga conclusione è giunta l'Alta Corte in un'altra sentenza 8C\_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale, per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente forti dolori all'arto superiore in questione. In una sentenza 35.2013.74 dell'8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subito l'amputazione dell'avambraccio destro (dominante) nell'utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione), che non richiedono l'utilizzo di entrambi gli arti superiori. Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C\_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l'infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un'attività

lavorativa leggera. In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio a \_\_\_\_\_ - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle. In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di "impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion a \_\_\_\_\_ - era caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro (adominante). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all'eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall'assicurazione contro la disoccupazione e non dall'assicurazione contro l'invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friburgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di muratore). In una sentenza 8C\_971/2008 del 23 marzo 2009, l'Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati limitati nell'utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: " Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C\_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)." (il corsivo è della redattrice) Del resto deve essere ricordato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno. Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e

astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114). In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friburgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.

2.10. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.11. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l'assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2016 (data di decorrenza della rendita - chiusura della ricaduta il 1° agosto 2016: doc. 295), avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 76'190.00 (cfr. doc. 311). Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite a suo tempo direttamente dal datore di lavoro (e che tiene conto pure degli aumenti previsti dal contratto collettivo dell'edilizia) e non contestato dal ricorrente, può senz'altro essere fatto proprio da questa Corte.

2.12. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg. Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare,

il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL. In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l'assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell'impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C\_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3. L'Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STF 9C\_262/2016 del 30 agosto 2016). Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l'Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall'CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l'ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C\_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.13. Nella presente fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dall'assicurato, nonostante il danno alla salute infortunistico, mediante il metodo delle DPL. È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di esercitare, tenuto conto del danno alla salute, e meglio l'aiuto orologiaio (con funzione di assemblatore) presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, l'incassatore imballatore (con funzione di operaio separazione e imballaggio) presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, il regolatore di macchine (con funzione di operatore) presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, il raffilatore (con la funzione di affilatore) presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e, infine, il preparatore di \_\_\_\_\_ (con funzione di confezione della \_\_\_\_\_) presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2016, un reddito annuo pari a fr. 51'698.00 (doc. 306, p. 1). D'altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurata, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio. In effetti, dalla tabella di cui al doc. 306, p. 1-3, si evince che sono 43 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 38'233.- e a fr. 74'522.-, e, infine, che quello medio è di fr. 51'444.-. Il TCA constata che il valore considerato dall'assicuratore LAINF convenuto (fr. 51'698.-) è solo leggermente superiore alla media dei salari medi (fr. 51'444.-), ragione per la quale non vi possono essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL. Il TCA rileva inoltre che i cinque posti di lavoro segnalati dall'Istituto rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (cfr. la descrizione delle attività e le esigenze fisiche risultanti dalle relative schede DPL; doc. 306, p. 2-23) - trattandosi di lavori leggeri dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiedono un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente (cfr. consid. 2.9 in fine) -, come pure la formazione dell'assicurato (cfr. i profili formativi richiesti risultanti dalle relative schede DPL; doc. 306, p. 2-23). In siffatte circostanze, le contestazioni mosse dal rappresentante dell'insorgente nel

gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per aver preso in considerazione anche dei lavori di precisione (sull'esigibilità lavorativa cfr. consid. 2.9) ed aver applicato al caso di specie le 5 schede DPL in questione non possono essere condivise dal TCA. Irrilevanti ai fini del giudizio risultano invece le considerazioni espresse dal patrocinatore del ricorrente in merito alle 5 DPL applicate dall'CO 1 nel 2012. Parimenti ininfluenti ai fini del giudizio l'argomentazione ricorsuale giusta la quale " non esistono più raffinatori a tempo pieno in Svizzera e che, comunque, essi non vengono pagati fr. 4'308.- al mese (ma al massimo fr. 2'500.- quale operaio frontaliere) ", visto che nella ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (che, di tutta evidenza, non è l'unica nel settore in cui opera) figura il posto di raffilatore (con la funzione di affilatore, che lavora nel reparto utensili, seduto dietro la macchina affilatrice, provvedendo alla rettifica degli utensili montati sulle macchine) a tempo pieno e a tempo parziale dietro retribuzione di un salario mensile minimo di fr. 3'900.- e massimo di fr. 4'120.- (per un'attività a tempo pieno; cfr. relativa scheda DPL agli atti). In conclusione, il reddito da invalido - che è stato validamente determinato in base alle DPL - ammonta a fr. 51'698.00 . Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3). 2.14. Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 51'698.00 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 76'190.00 , risulta essere del 32.14%, arrotondato al 32% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2). Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l'amministrazione ha confermato, a decorrere dal 1° agosto 2016, la rendita del 31% in vigore - essendo l'aumento accertato dell'1% e, quindi, inferiore al 5% (cfr. consid. 2.4) - deve essere confermata. A mero titolo abbondanziale il TCA osserva che si perverrebbe al medesimo risultato anche applicando in dati statistici. In effetti, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.-. Riportando questo dato su 41.7 ore ( cfr. dati pubblicati sul sito web dell'UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C\_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.4% per il 2015 e +0.6% per il 2016 secondo l'ultima stima trimestrale a disposizione (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell'UFS), si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr. 67'119.24. Sull'esistenza di sufficienti posti di lavoro semplici e ripetitivi di cui alle RSS, necessitanti di bassi requisiti intellettuali e che possono essere eseguiti anche con una sola mano, cfr. STF 8C\_350/2013 del 5 luglio 2013. Quand'anche si applicasse al caso di specie - per mera ipotesi - la deduzione sociale massima del 25% ( DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; STF 9C\_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 confermata in STF 9C\_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6; e, da ultimo, STF 8C\_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2), si giungerebbe ad un reddito annuo di fr. 50'339.43, che non darebbe diritto ad un aumento della rendita. In concreto, raffrontando, nel 2016, il reddito da valido di fr. 76'190.00 con quello da invalido di fr. 50'339.43, si otterrebbe un grado di invalidità del 33,92% arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41). Essendo anche in questo caso (laddove,

giova ribadire, si è considerata per mera ipotesi la deduzione sociale massima del 25% consentita dalla giurisprudenza) l'aumento accertato del 3% e, quindi, inferiore al 5% (cfr. consid. 2.4), il gravame andrebbe comunque respinto e la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l'amministrazione ha confermato, a decorrere dal 1° agosto 2016, la rendita del 31% in vigore andrebbe in ogni caso confermata. 2.15. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (cfr. doc. I, p. 6). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b). Innanzitutto il TCA osserva che il 20 settembre 2016 è stato assegnato al ricorrente un termine di 20 giorni per presentare il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria debitamente compilato e vidimato (doc. III). Nonostante la concessione di due proroghe di 30 giorni cadauna, così come richiesto dall'avv. RA 1, (doc. IV, VI, IX e X), la richiesta di questa Corte è rimasta a tutt'oggi inevasa. Ora, in questi casi, il TCA assegna all'insorgente un ultimo termine di 10 giorni al fine di produrre il Certificato municipale per l'assistenza giudiziaria con l'avvertenza che scaduto infruttuoso tale termine la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta. Nel caso di specie, non si è tuttavia proceduto come indicato, in quanto tale misura si sarebbe in ogni caso rivelata inutile ai fini del giudizio, in considerazione del fatto che l'istanza in questione deve comunque essere in ogni caso respinta per i motivi qui di seguito esposti. In effetti, sia per quanto riguarda la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico \_\_\_\_\_ dell'CO 1 sia per quanto concerne gli aspetti economici, alla luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza ai consid. 2.9 e 2.12), doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempito. In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.